



**Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare**

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Fallimentare
II Civile

R.G. n. 78/2021

Il Giudice designato
Ha pronunciato il seguente
DECRETO DI ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE
EX ART. 14 QUATERDECIES L. 3/2012

Nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso da

rappresentato e difeso,
come da procura allegata in atti, dall'avv. Fabio Cesare presso il cui studio in via Cosimo del Fante n. 16 Milano, ha eletto domicilio. Coadiuvato dall'OCC Avv. Nicole Cacciapuoti, il sig. Diaz ha richiesto la concessione del beneficio della **"esdebitazione del debitore incapiente"** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 quaterdecies L. 3/2012, introdotto con D.L. 137/2020, convertito con L. 176/2020.

Premesso che:

- In data 20/10/2020 l'avv Cacciapuoti accettava, quale gestore della crisi, l'incarico di OCC per la procedura in esame;
- Con ricorso depositato in data 23/06/2021 il sig. chiedeva di essere ammesso alla procedura di esdebitazione ex art. 14 quaterdecies L. 3/2012;
- Preso atto che la cancelleria per un disguido non chiarito ha presentato il fascicolo per l'assegnazione al giudice a questo presidente solo in data 8.09.2021 :
- Rilevato che il debitore non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti previste dall'art. 1 del RD n. 267/42, non rientrando tra i soggetti fallibili essendo al momento disoccupato e svolgendo, al tempo in cui sorgevano le obbligazioni oggetto della procedura in esame, attività di lavoratore subordinato, nello specifico direttore di produzione.
- Egli non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27.01.2012 n. 3;

- Constatato che sono stati allegati alla domanda l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'indicazione degli stipendi e di tutte le altre entrate; unitamente alla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi avente ad oggetto l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori nonché la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- Accertato sulla base dei documenti e della relazione dell'OCC che l'indebitamento del Sig. non è conseguenza di un suo comportamento colposo e/o doloso in danno dei creditori, infatti a riprova di ciò si sottolinea che non sono stati compiuti atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni, né ci sono stati atti impugnati da parte dei creditori;
- Appurato che dal casellario giudiziale non c'è evidenza di carichi pendenti in capo al debitore e dai documenti allegati alla domanda si evince come l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte nasca originariamente da una grave ischemia cerebrale che, compromettendo le sue condizioni di salute, ha ridotto sensibilmente la sua capacità lavorativa, determinando una modificazione, a lui non imputabile, della sua capacità di eloquio e cognitive e in conseguenza della capacità patrimoniale;
- Lo stesso lavorava come direttore di produzione, occupazione che ha mantenuto fino al 2017, anno in cui, a seguito dell'ischemia sopra menzionata, riportava seri deficit cognitivi la cui conseguenza è stata la perdita del lavoro.
- Si deve altresì evidenziare che negli anni successivi, nonostante gli sforzi nella ricerca di una nuova posizione professionale, il ricorrente non riusciva a reinserirsi nel mercato del lavoro, non essendo per altro riuscito a recuperare integralmente le conseguenze del menzionato ictus ;
- L' indebitamento complessivo è pari ad € 341.237,00. Il debito del ricorrente è in gran parte di origine tributaria, dovuto ad una gestione disordinata delle proprie entrate (definita dal OCC "diseducazione finanziaria") che ha comportato il mancato versamento di alcune imposte dirette, le quali, se non fosse intervenuta l'improvvisa malattia, sarebbero state corrisposte con i futuri guadagni del debitore, mentre si sono aggravate con sanzioni ed interessi.

- Qui di seguito il dettaglio della situazione debitoria:

ELENCO CREDITORI		
<i>Creditore</i>	<i>Importo</i>	<i>Causa prelazione</i>
Costi procedura (OCC)	456,77	Prededuzione
Agenzia delle Entrate	284.009,63	Privilegio ex art. 2752 c.c.
CCIAA	1.318,49	Chirografo
Comune di Milano	91,49	Chirografo
Atac S.p.A.	117,87	Chirografo
INPS	52.797,59	Privilegio ex art. 2752 c.c.
Trenitalia S.p.A.	458,58	Chirografo
Prefettura di Savona	301,22	Chirografo
Findomestic	390,44	Chirografo
BNL	1.294,92	Chirografo
Totale	341.237,00	

- Dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni si evince che il debitore, successivamente alla malattia, non ha praticamente prodotto reddito. Questo infatti modestissimo, è originato per lo più da ridottissime entrate relative ai diritti patrimoniali d'autore ereditati dal nonno, e non è sufficiente neppure per il suo sostentamento ed è stato comunque oggetto di pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- Il debitore negli ultimi tre anni ha prodotto reddito rispettivamente per € 6.057, € 9.815 e € 5.426. Tali importi non sono neanche sufficienti al mantenimento minimo del Sig. Diaz, il quale, mediante la documentazione prodotta, ha ricostruito in € 12.144 il fabbisogno annuo necessario per le proprie spese di sostentamento, così riassumibili:

<i>Spese mensili fisse</i>	<i>Importi</i>
Vitto	350
Utenze domestiche	100
Esami medici	200
Farmaci	50
Computer e telefono fisso (noleggio a lungo termine)	150
Spese bancarie	12
Mezzi pubblici	50
Abbigliamento e accessori	100
Totale spese mensili	1.012
Totale spese annuali	12.144

Tale tabella tiene conto solo delle spese necessarie per i bisogni primari, avendo il debitore, a seguito della contrazione reddituale, eliminato già da tempo tutti gli acquisti superflui.

- Occorre evidenziare che nonostante l'attenzione mostrata dal debitore nel rimodulare il proprio stile di vita, le esigue entrate non gli permettono di far fronte neppure alle esigenze minime; fondamentale, infatti, è l'aiuto economico prestato dalla convivente;
- Non vi è alcuna utilità effettiva, nemmeno in prospettiva futura, da offrire ai creditori. Il ricorrente non è titolare né di beni mobili né di immobili, è altresì disoccupato senza concrete possibilità di accedere ad altra occupazione;
- L'OCC, nel valutare la completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente, ha dato giudizio complessivamente positivo, visto che i molteplici rapporti bancari emersi sono tutti risalenti e per lo più erano dormienti da anni.
- Verificata la veridicità dei dati esposti nella domanda di esdebitazione nonché l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, l'organismo di composizione ha attestato come veritiera la situazione complessiva attiva e passiva del ricorrente.

P.Q.M.

DICHIARA

Definitivamente inesigibili nei confronti del debitore

i debiti maturati indicati in ricorso;

ORDINA

Al debitore a pena di revoca del beneficio, per le quattro annualità successive al presente decreto, di redigere entro il 10 ottobre del 2022 e poi per il 2023,24 e 25 entro la stessa data, le dichiarazioni scritte relative alle utilità rilevanti sopravvenute dalla emissione del decreto o dall'ultima dichiarazione,(sia positiva che negativa) e di depositarla a mani dell'OCC, il quale dovrà ogni anno accompagnare la relazione con la descrizione delle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%, ai sensi dell'art. 14 quaterdecies, co. 1, 2 e 9, l. 3/2012;

All'OCC di comunicare il presente decreto ai creditori ai sensi dell'art. 14 quaterdecies, co. 8 L. 3/2012.

Così deciso in Milano, in data 06/10/2021

Il giudice delegato
Dott.ssa Alida Paluchowski

Paluchowski

